Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 9 luglio 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero dei lavori pubblici

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1983, n. 315.

Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Funzioni della Direzione generale

La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) predispone gli studi e gli atti necessari per la determinazione dell'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo e per la emanazione delle direttive per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, allo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

b) elabora la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa;

c) predispone i provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

d) svolge tutte le attività necessarie per l'esercizio della vigilanza sull'ISVAP e per la richiesta e l'acquisizione del parere della commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

e) cura la tenuta degli albi degli agenti e dei mediatori nel settore delle assicurazioni;

f) predispone tutti gli atti necessari per l'esercizio delle attribuzioni demandate da leggi e regolamenti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) esplica tutte le funzioni già da essa esercitate e che non siano state espressamente attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576.

Art. 2.

Struttura della Direzione generale

La Direzione generale è strutturata su un ufficio a livello dirigenziale *D* e su cinque uffici a livello dirigenziale *E*.

L'ufficio a livello di funzioni dirigenziali *D* svolge le funzioni di vice direttore generale; coordina le attività degli uffici a livello dirigenziale e le attività di studio e di ricerca per i servizi di istituto; provvede all'elaborazione degli atti necessari per la determinazione dello indirizzo amministrativo del settore assicurativo; elabora la relazione annuale sulla politica assicurativa.

La direzione generale si avvale altresì di un dirigente superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto per compiti di studio e di ricerca e per l'esercizio delle altre attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Gli uffici a livello di funzioni dirigenziali *E* svolgono i seguenti compiti:

affari amministrativi generali; pubblicazioni curate dalla Direzione generale; esame di questioni giuridiche; studi e ricerche;

contenzioso amministrativo e adozione di provvedimenti sanzionatori;

adozione di altri provvedimenti ministeriali e proposte di legge;

rapporti con organismi internazionali;

tenuta di albi e adempimenti connessi.

Dal quadro *A* della tabella XIV dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono soppressi due uffici a livello dirigenziale *D* e cinque uffici a livello dirigenziale *E* già attribuiti alla Direzione generale con conseguente riduzione di altrettanti posti di qualifica e di funzioni.

Le modifiche dell'ordinamento interno degli uffici sono attuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Comitati

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può costituire, nell'ambito della Direzione generale, anche con la partecipazione di esperti estranei all'Amministrazione, uno o più comitati per lo studio di particolari aspetti della politica assicurativa nazionale.

La misura del compenso ai componenti dei comitati di cui al precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro. Alla spesa relativa, nonchè a quella per l'acquisto di pubblicazioni e di altri mezzi strumentali, si provvede con le entrate del contributo di vigilanza di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 4.

Ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo

Il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo è soppresso. In conseguenza è soppressa anche la tabella di cui all'allegato II della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono determinate nelle tabelle allegate al presente decreto. Le dotazioni organiche del Ministero sono ridotte di un numero corrispondente di posti per ciascuna qualifica funzionale.

Il personale del soppresso ruolo tecnico ispettivo non trasferito all'ISVAP è collocato nel ruolo di cui al comma precedente con la qualifica già rivestita e con l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Il personale proveniente da altri ruoli dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso la Direzione generale alla data di entrata in vigore del presente decreto e non trasferito all'ISVAP, a domanda e previa valutazione, da parte di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sua idoneità in relazione ai nuovi compiti esercitati dalla direzione generale, può essere collocato, nei limiti dei posti disponibili, nel ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo con la qualifica già rivestita e con l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Art. 5.

Conferimento di posti vacanti

In conformità all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1972, n. 748, i posti vacanti nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti, per metà, secondo il turno di anzianità e, per metà, mediante concorso per titoli di servizio ai primi dirigenti del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre, nella qualifica, tre anni di effettivo servizio senza demerito.

Sino all'entrata in vigore della nuova normativa di carattere generale in materia di accesso alla dirigenza e comunque non oltre il 31 dicembre 1986, i posti vacanti di primo dirigente del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583, al personale in servizio presso la Direzione generale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Concorsi

I posti vacanti nel ruolo della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo sono conferiti secondo le modalità di cui all'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 7.

Norma transitoria

Fino a quando il personale della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo non sarà stato trasferito all'ISVAP le funzioni dell'Istituto continuano ad essere esercitate dalla Direzione generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — PANDOLFI — GORIA — SCHIETROMA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1983
Atti di Governo, registro n. 46, *foglio n.* 14

TABELLA 1

RUOLO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Quadro E

DIRIGENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Vice direttore generale	1
		1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	5	Direttore di divisione	5

TABELLA 2

RUOLO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Qualifica funzionale	Posti
VIII	10
VII	12
VI	4
V	5
IV	14
III	2
II	2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1983, n. **316**.

Aumento di un posto di presidente di sezione presso il tribunale di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *C* relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di aumentare di una unità l'organico dei presidenti di sezione del tribunale di Bologna, previa soppressione di un posto di giudice presso lo stesso tribunale;

Visto il conforme parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 25 maggio 1983;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica è modificata, per la parte concernente il tribunale di Bologna, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1983

PERTINI

DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1983
Registro n. 41 *Giustizia, foglio n.* 98

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	Magistrati giudicanti					Magistrati di sorveglianza		Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici	Magistrati di appello	Magistrati di tribunale	Procuratore della Repubblica	Procuratore aggiunto della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*).										
Bologna	1	9	1	1	37	1	1	1	1	11

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 2 giugno 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale del sottoindicato ufficio del registro ed ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio del registro e ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

In data 2 giugno 1982:

regione Toscana:

ufficio del registro di Livorno;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Livorno.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3930)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 aprile 1983.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, decimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, secondo il quale le retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge medesima devono essere adeguate con la stessa decorrenza e nella stessa misura in cui sono aumentate, per effetto della perequazione automatica, le pensioni erogate dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1983, che ha provveduto all'accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e del conseguente scatto dei punti di contingenza per i lavoratori dell'industria agli effetti della perequazione automatica delle pensioni dal 1° aprile 1983;

Considerato che per effetto del suddetto accertamento anche le pensioni marittime superiore al trattamento minimo devono essere aumentate dal 1° aprile 1983 di una quota aggiuntiva di L. 24.830 mensili;

Considerato, quindi, che ai sensi del predetto art. 15 della legge n. 27 del 1973, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, devono essere adeguate le retribuzioni tabellari della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Decretano:

A decorrere dal 1° aprile 1983 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 24.830 con arrotondamento a lire mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4068)

DECRETO 25 giugno 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa iniziative associate tecniche commerciali agricole - S.I.A.T.C.A. », soc. coop. a r.l., in Castelfranco Veneto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della « Società cooperativa iniziative associate tecniche commerciali agricole - S.I.A.T.C.A. », società coop. a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa iniziative associate tecniche commerciali agricole - S.I.A.T.C.A. », soc. coop. a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito notaio dott. Silvano Girardi in data 2 luglio 1960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Bruno Sonego, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 13 aprile 1943, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1983

p. *Il Ministro*: Leccisi

(4098)

DECRETO 27 giugno 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « CE.CO.MA. - Società cooperativa a r.l. », in Campocroce di Mogliano Veneto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria e dei successivi accertamenti effettuati alla società cooperativa agricola « CE.CO.MA. - Società cooperativa a r.l. », con sede in Campocroce di Mogliano Veneto (Treviso), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola « CE.CO.MA. - Società cooperativa a r.l. », con sede in Campocroce di Mogliano Veneto (Treviso), costituita per rogito notaio dott. Luigi Di Francia di Pasquale, in data 2 luglio 1963 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Bruno Sonego, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 13 aprile 1943, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1983

p. *Il Ministro*: Leccisi

(4099)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 maggio 1983.

Approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni di polizza per l'assicurazione di alcuni prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate da applicarsi per la campagna 1983.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1982, con il quale sono state approvate le tariffe dei premi e le condizioni di polizza per l'assicurazione contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate, dalle brinate, da applicarsi per lo stesso anno 1982;

Visto il decreto 9 febbraio 1983, con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha indicato le colture agricole alle quali si applicano le provvidenze di cui alla citata legge n. 364/1970;

Vista la domanda presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo « grandine », intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali e speciali di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (AS.NA.CO.DI.), da applicarsi per l'anno 1983 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti indicati nel citato decreto 9 febbraio 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fatta esclusione per i prodotti « agrumi » e « carciofi » per i quali il ciclo vegetativo è ancora in corso;

Visto il verbale della riunione congiunta dei rappresentanti dei predetti consorzi tenutasi il 24 febbraio 1983 dal quale risulta l'accordo intervenuto tra il C.I.R.A.S. e l'AS.NA.CO.DI. in ordine alle predette tariffe dei premi e condizioni generali e speciali di polizza da applicarsi, per l'anno 1983, alle assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti di cui al citato decreto ministeriale 9 febbraio 1983, con l'esclusione dei prodotti « agrumi » e « carciofi »;

Vista la relazione tecnica sulle garanzie assicurative grandine, gelate e brinate presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della richiamata domanda di approvazione;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e condizioni generali e speciali di polizza, da applicarsi per la campagna 1983, possano essere accolte;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi depositati, le tariffe dei premi e le condizioni generali e speciali di polizza presentate dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (AS.NA.CO.DI.) da applicarsi per l'anno 1983 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione per l'assicurazione dei prodotti « frutta », « mandorle », « noci », « nocciole », « uva da vino », « uva da tavola », « olive da olio », « olive da tavola », « actinidia », « piante madri di viti porta innesti », « pomodori », « peperoni », « piselli », « tabacco », « riso », « mais da granella » e « fagiolini » contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate, dalle brinate.

Roma, addì 28 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(3659)

DECRETO 30 giugno 1983.

Assoggettamento della S.p.a. F.I.M.U. - Fonderia italiana macchine utensili, in Carbonara Scrivia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 27 maggio 1983, con cui il tribunale di Tortona ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. F.I.M.U. - Fonderia italiana macchine utensili, con sede legale in Carbonara Scrivia, s.s. per Genova, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Graziano e C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 16 maggio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Graziano e C., con sede in Tortona, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. ing. Andrea Carli;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. F.I.M.U. - Fonderia italiana macchine utensili, quale società collegata con la S.p.a. Graziano e C., preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. F.I.M.U. - Fonderia italiana macchine utensili, con sede legale in Carbonara Scrivia, s.s. per Genova, collegata alla S.p.a. Graziano e C., è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. ing. Andrea Carli, nato a Roma il 9 maggio 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4111)

DECRETO 30 giugno 1983.

Assoggettamento della S.r.l. Graziano assistenza tecnica, in Alessandria, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 27 maggio 1983, con cui il tribunale di Tortona ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Graziano assistenza tecnica, con sede legale in Alessandria, corso Roma n. 36 e sede amministrativa in Tortona, via Bertarino n. 15, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Graziano e C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 16 maggio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Graziano e C., con sede in Tortona, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. ing. Andrea Carli;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Graziano assistenza tecnica, quale società collegata con la S.p.a. Graziano e C., preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Graziano assistenza tecnica, con sede legale in Alessandria, corso Roma n. 36 e sede amministrativa in Tortona, via Bertarino n. 15, collegata alla S.p.a. Graziano e C., è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. ing. Andrea Carli, nato a Roma il 9 maggio 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4110)

DECRETO 30 giugno 1983.
Assoggettamento della S.p.a. Graziano Arco, in Tortona, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 27 maggio 1983, con cui il tribunale di Tortona ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Graziano Arco, con sede in Tortona, via Bertarino n. 15, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Graziano e C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 16 maggio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Graziano e C., con sede in Tortona, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. ing. Andrea Carli;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Graziano Arco, quale società collegata con la S.p.a. Graziano e C., preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Graziano Arco, con sede in Tortona, via Bertarino n. 15, collegata alla S.p.a. Graziano e C., è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. ing. Andrea Carli, nato a Roma il 9 maggio 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4109)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 luglio 1983.
Modificazione dei quantitativi minimi dei titoli azionari negoziabili in borsa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visti gli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti il decreto ministeriale 31 gennaio 1978, il decreto ministeriale 12 maggio 1978, il decreto ministeriale 1° marzo 1979, il decreto ministeriale 15 maggio 1980,

il decreto ministeriale 28 aprile 1981, il decreto ministeriale 10 novembre 1981 ed il decreto ministeriale 5 dicembre 1981 con i quali sono stati fissati i quantitativi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 1° giugno 1983 n. 1321;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, citate nelle premesse, sono rese esecutive:

A decorrere dal 19 luglio 1983 i quantitativi minimi negoziabili in borsa dei sottoindicati titoli sono stabiliti nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Acquedotto Nicolay	n. 5.000
Agricola	» 100
Banca Commerciale Italiana	» 50
Banco di Roma	» 50
Bastogi Irbs	» 5.000
Breda	» 500
Buton	» 500
Calzaturificio Varese	» 500
Comp. Ass. Milano ord. risp.	» 100
Cantoni	» 500
Cartiere Burgo ord. priv. risp.	» 500
Castagnetti	» 1.000
Centrale ord. risp.	» 500
Ciga	» 500
Florio	» 5.000
Garboli	» 5.000
Gemina ord. risp.	» 5.000
Generalfin	» 5.000
Idrocarburi Naz. ord. risp.	» 5.000
Ilssa Viola	» 1.000
Industria Zuccheri	» 500
Interbanca priv.	» 100
Italia Ass.	» 100
La Milano Centrale	» 100
Nai	» 10.000
Patriarca	» 5.000
Pertusola	» 1.000
Sai	» 100
Toro Ass. ord. priv.	» 100
Trenno	» 500
Tripcovich	» 100
Whurer	» 25.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

(4096)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 giugno 1983.

Norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale, in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 804/68 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visti i regolamenti (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, n. 985/68 del 15 luglio 1968 e n. 685/69 del 14 aprile 1969 e rispettive successive modifiche, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari alle norme generali ed alle modalità di applicazione degli interventi sul burro fresco nazionale;

Visto il regolamento (CEE) n. 1205/83 del 17 maggio 1983, relativo al prezzo di intervento per l'acquisto di burro prodotto nella Comunità per la campagna 1983/84;

Visti i regolamenti (CEE) numeri 878/77 e 1051/82 relativi ai tassi di cambio da applicare per la lira italiana nel quadro del sistema monetario europeo e della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CEE) n. 1022/83 del 28 aprile 1983, col quale l'inizio della campagna lattiera 1983/84 è fissato al 23 maggio 1983;

Ritenuta la necessità e l'urgenza in relazione all'andamento del mercato del burro fresco nazionale di provvedere ad assicurare l'organizzazione d'intervento per l'acquisto delle quantità del burro medesimo che venissero offerte in vendita all'intervento;

Considerato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 8, della legge citata n. 610, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni od altri operatori che dispongono di attrezzature necessarie e di capacità tecnico-operativa idonea ad assicurare permanentemente e con criteri di uniformità operativa nelle zone maggiormente interessate alla produzione del burro le condizioni richieste per la buona conservazione del burro, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza dell'A.I.M.A. nel settore;

che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico e per l'espletamento del servizio inerenti all'incarico medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel mercato del burro sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio d'intervento, e affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o altri operatori che dispongano di attrezzature e di capacità tecnico-organizzative idonee ad assicurare con criteri di uniformità operativa la buona conservazione del burro, alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella sede dell'azienda medesima in Roma, (c.a.p. 00185) via Palestro, 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

La domanda, da redigersi su carta da bollo, deve contenere le seguenti indicazioni:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

l'impegno ad operare almeno nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna indicando, per ciascuna di esse, il centro o i centri di intervento nei quali il richiedente intende operare, nonché la quantità di burro che è in grado di acquistare e conservare;

ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili per ciascun centro d'intervento. I magazzini di ciascun centro devono avere una capacità singola non inferiore a tonnellate 500 disponibile per l'intervento;

l'impegno ad acquistare, nei limiti della propria capacità ricettiva, tutto il prodotto offerto in vendita purché riconosciuto rispondente ai requisiti, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre tre mesi dalla data del presente decreto dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del burro;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

Art. 4.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolare per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Ministro-Presidente: MANNINO

ALLEGATO

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale, in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 804/68 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti delle quantità di burro fresco nazionale definito ai successivi articoli 2 e 3 che viene offerto in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3,5 e 6, di conservazione e di cessione del burro di cui al precedente comma, offerto in vendita all'intervento nei centri da esso gestiti, secondo le norme del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonché al finanziamento di dette operazioni.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengono nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'A.I.M.A. e sarà proceduto, se necessario, tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'eventuale adeguamento delle condizioni del contratto medesimo.

Art. 2.

E' oggetto dell'intervento il burro fresco nazionale prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

Detto burro inoltre deve:

a) essere di produzione nazionale e risultare fabbricato con crema acida pastorizzata in burrificio che dispone di impianti tecnici appropriati e in condizioni che consentono la fabbricazione di un burro di lunga e buona conservazione;

b) essere stato fabbricato nel periodo di quattordici giorni precedenti il giorno della consegna all'assuntore;

c) avere un titolo di grasso non inferiore all'82 per cento, contenere non più del 16 per cento di acqua e del 2 per cento di sostanze secche magre provenienti da latte, ed essere prodotto a base di crema acida;

d) avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore allo 0,80 per cento;

e) presentare alla prova della fostatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas);

f) non presentare difetti all'esame organolettico;

g) essere presentato in pani di peso netto non inferiore a 25 km. ciascuno, avvolti in carta pergamena, o equivalente, per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di esportazione;

h) recare sugli imballaggi le seguenti indicazioni:

la denominazione di « Burro »;

il numero di identificazione o la denominazione del burrificio;

la data di fabbricazione;

il peso netto del burro.

A cura dell'assuntore del servizio sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare alla convenzione di attribuzione del servizio:

la data di consegna;

la data di immissione in frigorifero;

il numero della partita e il numero dell'imballaggio.

Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto.

Art. 3.

Gli acquisti sono effettuati al prezzo di intervento vigente il giorno della fabbricazione del burro. Detto prezzo alla data del presente decreto è di ECU 3.578,6 pari a L. 4.798.902 per

tonnellata di burro. Tale prezzo è riferito alla condizione di merce resa franco magazzino frigorifero del centro di intervento, veicolo non scaricato.

Il burro, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore ad una temperatura di massa non superiore a 15°, in partite di almeno 1 tonnellata.

Il prezzo d'intervento si applica al burro consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza massima di 100/km rispetto al luogo in cui il burro è depositato.

Qualora la presa in carico del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui è depositato il prodotto.

Nel caso in cui il magazzino frigorifero indicato dall'assuntore del servizio, sia situato ad una distanza superiore a Km. 100, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto per il percorso eccedente quello indicato, pari a ECU 0,065 (corrispondenti a L. 87,16) per tonnellata di prodotto e per chilometro.

I mezzi di trasporto utilizzati debbono garantire che il trasporto del burro avvenga in modo che, all'arrivo, la temperatura del prodotto non sia superiore ai 6 gradi. In caso contrario le spese suddette non vengono riconosciute.

Art. 4.

L'offerta di vendita del prodotto, da presentare all'assuntore, deve contenere le seguenti indicazioni:

quantità, qualità del prodotto e data di fabbricazione;

luogo in cui il prodotto è depositato;

centro d'intervento al quale il venditore invende consegnare il prodotto;

dichiarazione che la consegna avviene a cura e spese del venditore franco magazzino frigorifero del centro d'intervento, salvo rimborso delle spese di trasporto nella misura indicata al punto precedente qualora la distanza fra il luogo di deposito del prodotto e il centro di intervento medesimo superi i 100 km;

dichiarazione che il burro è di produzione nazionale.

Art. 5.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

All'atto della consegna del burro il conferente deve rilasciare dichiarazione attestante che il burro offerto in vendita è di produzione nazionale e fabbricato esclusivamente con crema ottenuta dal latte (escluso qualsiasi processo di ricostruzione o rigenerazione) e sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e di pastorizzazione. Inoltre il conferente deve presentare un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della circoscrizione territoriale nella quale è ubicato il burrificio produttore da cui risulti che esso è iscritto quale burrificio nel registro delle imprese produttrici.

Art. 6.

Il burro offerto all'intervento è considerato in deposito presso il magazzino frigorifero ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio e dall'esame organolettico, i requisiti del prodotto di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 2.

Le analisi e l'esame organolettico di cui al comma precedente sono affidati ad istituti o laboratori specializzati designati dall'A.I.M.A. L'esame organolettico del burro è eseguito presso l'istituto o laboratorio specializzato ad opera di tre esperti scelti dal direttore dell'istituto stesso. Il giudizio è espresso dagli esperti a maggioranza mediante compilazione della scheda di accertamento conforme allo schema allegato alla presente deliberazione.

L'assuntore deve provvedere immediatamente, e comunque entro due giorni dalla consegna del burro, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni, che, presente il conferente od un suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno è trattenuto, per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui è conservata la partita di burro Di ciascun campionamento è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le quantità di burro prelevate per il campionamento ai sensi del precedente comma e del successivo art. 9, non vanno considerate come quantitativo di prodotto conferito. Le spese per le analisi e gli esami organolettici di cui al secondo comma del presente art. 6 ed al primo comma del successivo art. 9 sono a carico del conferente.

Art. 7.

All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita e gli estremi della richiesta di campionamento rivolta a norma del precedente art. 6, comma terzo, all'istituto o laboratorio specializzato. La ricevuta provvisoria è emessa in due copie, delle quali una è consegnata al conferente e l'altra è conservata presso il magazzino di ricevimento.

A seguito di risultato positivo delle analisi e dell'esame organolettico, il deposito provvisorio del prodotto si trasforma in conferimento definitivo e l'assuntore non prima del 61° giorno dalla presa in consegna e non dopo il 90° giorno da tale data provvede al pagamento del prezzo al conferente ai sensi del successivo art. 8.

Ove il risultato delle analisi e dell'esame organolettico fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro 10 giorni dalla data in cui gli è pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.

Art. 8.

All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore emette in sostituzione della ricevuta provvisoria, apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene conservata al venditore, una deve essere rimessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino di ricevimento.

In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato nonché l'eventuale importo delle spese di trasporto di cui al quarto comma dell'art. 3, da rimborsare al venditore.

In base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dallo istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del burro, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Una copia della bolletta d'acquisto rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Le bollette d'acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'A.I.M.A.

Art. 9.

Alla scadenza di un periodo probativo di immagazzinamento di due mesi, calcolato dal giorno della presa in consegna del prodotto, l'assuntore fa eseguire nuovamente, presso gli istituti o laboratori indicati al comma secondo del precedente art. 6, l'esame organolettico del prodotto, con l'osservanza, per il prelevamento dei campioni di ciascuna partita, delle modalità previste dallo stesso art. 6.

Qualora alla scadenza del periodo probativo, in conseguenza dell'esito dell'esame organolettico del prodotto, si rilevi una diminuzione della qualità di burro superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro rispondente ai requisiti di cui all'art. 2 il contratto viene annullato per la quantità difettosa. In tal caso il venditore entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di annullamento è obbligato a ritirare la quantità stessa ed a rimborsare all'assuntore il prezzo riscosso nonché, per ogni tonnellata di prodotto:

a) ECU 26,00 pari a lire 34.866 per spese fisse;

b) ECU 0,45 pari a lire 603,45 per giorno di ammasso per le spese di deposito frigorifero;

c) un importo per giorno di ammasso calcolato in funzione del prezzo di acquisto comunitario del burro e di un tasso di interesse del 11% annuo.

Per il calcolo delle spese di cui alle lettere *b)* e *c)* il numero dei giorni è calcolato a decorrere dal giorno dell'entrata in ammasso fino al giorno di uscita.

Per la quantità di prodotto restituita l'assuntore emette apposita bolletta di uscita.

Art. 10.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del burro nonchè per le successive operazioni esecutive afferenti alla vendita del prodotto acquistato deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 11.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di burro danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie ed il danno accertato saranno rimborsati dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra la A.I.M.A stessa e l'assuntore.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nel magazzino di conservazione ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Art. 12.

La vendita del burro acquistato dall'assuntore e disposta dall'A.I.M.A. quale organismo d'intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissate dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle perdite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 13.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in vigore.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del burro all'acquirente, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della perdita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e in quintali.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A., che viene emesso dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA, devono risultare, oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta, o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata all'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità del prodotto consegnato espressa in tonnellate, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore delle quantità consegnate e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 14.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti, con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 15.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 16.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i correspettivi, stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di conservazione durante il periodo di giacenze in magazzino, per le operazioni di uscita dell'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Sono altresì dovuti all'assuntore del servizio il rimborso del costo del finanziamento del prezzo di acquisto del prodotto, nella misura che sarà stabilita nel contratto di affidamento del servizio, nonchè il rimborso della differenza passiva tra il prezzo di acquisto del prodotto ed il prezzo di cessione realizzato.

L'eventuale differenza attiva tra il prezzo di vendita del burro e quello di acquisto pagato dall'assuntore compete all'A.I.M.A.

Art. 17.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il burro acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 18.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del burro effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che l'A.I.M.A. si riserva di comunicare.

Art. 19.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 20.

L'A.I.M.A. si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinchè l'espletamento del servizio avvenga in conformità delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 21.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 16 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

Il Ministro-Presidente
MANNINO

ALLEGATO

ISTITUTO .

Scheda di accertamento

ESAME ORGANOLETTICO BURRO OFFERTO ALL'INTERVENTO

1° *esame* (al momento del conferimento) - 2° *esame* (dopo il periodo probatorio di conservazione)

Campione n. . . prelevato il giorno . . presso il magazzino .
dell'ente assuntore relativo alla partita n. .
conferita in data . . dalla ditta .

Aspetto (i difetti devono risultare pronunciati)	Struttura	Sapore e odore	Ripartizione dell'acqua
1.1 bicolore	2.1 granuloso	3.1 sapore di vecchio	4.1 acquoso, lattiginoso
1.2 striato	2.2 pasta corta, friabile, granulosa, grumosa	3.2 sapore di ossidazione	
1.3 marmorizzato		3.3 sapore di metallo	
1.4 macchiato (punti colorati, macchie di burro fuso)		3.4 sapore di foraggio	
1.5 separazione di olio		3,5 oleoso, sapore di olio di pesce, sapore di pesca	
1.6 materie estranee (1)		3.6 segoso	
1.7 ammuffito		3.7 sapore di fango, sapore di putrido	
		3.8 sapore caseoso, sapore di formaggio acido	
		3.9 agre, amaro, sapore di latticello	
		3.10 lievitato	
		3.11 sapore di bruciato	
		3.12 sapore di muffe	
		3.13 sapore di prodotti chimici	

A seguito dell'esame organolettico cui è stato sottoposto il campione di cui sopra si dichiara che (2):

. lì .

Gli esperti

Visto, *il direttore dell'istituto o laboratorio*

Note: La presenza di difetti, sarà evidenziata con la sottolineatura della qualifica del o dei difetti.
(1) Per la valutazione si può procedere secondo metodi obiettivi, basati sulla filtrazione del burro fuso.
(2) Usare esclusivamente una delle seguenti dizioni:

A) *per il 1° esame*:

il campione stesso è esente da difetti;

il campione stesso presenta i difetti di cui ai numeri di nomenclatura .

B) *per il 2° esame*:

il campione stesso presenta nei confronti dei risultati del 1° esame effettuato in data . . . . una diminuzione di qualità corrispondente a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro con i requisiti di cui all'art. . . dell'atto disciplinare allegato al decreto del Presidente dell'A.I.M.A. 16 giugno 1983;

il campione stesso presenta nei confronti dei risultati del 1° esame effettuato in data . . . . una diminuzione di qualità superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro con i requisiti di cui all'art. . . dell'atto disciplinare allegato al decreto del Presidente dell'A.I.M.A. 16 giugno 1983.

(4067)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 giugno 1983.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 720, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che a norma degli articoli 3 e 4 del predetto regolamento occorre provvedere alla fissazione della data delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici;

E che occorre, altresì determinare le circoscrizioni elettorali e provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Visto il telex n. 6555 del 30 aprile 1983 con il quale il Ministro per la funzione pubblica ha comunicato, che le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione sono state fissate per i giorni 20 e 21 novembre 1983;

Vista la nota 16 maggio 1983, n. 314 con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato avv. Giuseppe Bozzi, quale presidente della commissione elettorale centrale per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 2 giugno 1983;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici sono fissate per i giorni 20 e 21 novembre 1983.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici sono determinate come segue:

	Sede
Piemonte e Valle D'Aosta	Torino - Provv. OO.PP.
Lombardia	Milano - Provv. OO.PP.
Liguria	Genova - Provv. OO.PP.
Veneto	Venezia - Mag. alle acque Venezia - Uff. G.C. OO.MM
Trentino-Alto Adige	Trento - Provv. OO.PP.
Friuli-Venezia Giulia	Trieste - Provv. OO.PP.
Emilia-Romagna	Bologna - Provv. OO.PP.
Marche	Ancona - Provv. OO.PP.
Toscana	Firenze - Provv. OO.PP.
Abruzzo	L'Aquila - Provv. OO.PP.
Lazio - Umbria	Roma - Provv. OO.PP. Roma - Provv. OO.PP. Roma - Ministero Roma - Ministero Roma - Ministero
Campania e Molise	Napoli - Provv. OO.PP.
Puglia e Basilicata	Bari - Provv. OO.PP.
Calabria	Catanzaro - Provv. OO.PP.
Catania - Messina - Ragusa - Siracusa - Enna	Catania - Ufficio G.C.
Palermo - Agrigento - Caltanissetta - Trapani	Palermo - Provv. OO.PP.
Sardegna	Cagliari - Provv. OO.PP.

Art. 3.

Il consigliere di Stato avv. Giuseppe Bozzi è nominato presidente della commissione elettorale centrale.

Di detta commissione, che ha sede in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici fanno altresì parte:

Componenti:

dott. Troilo Gabriele, dirigente superiore tecnico;

ing. De Angelis Federico Gaetano, primo dirigente tecnico;

Di Vita Giuseppe, segretario capo;

Landrini Cesare, disegnatore capo;

Orsini Oscar, meccanografo;

Cerocchi Silverio, ass. princ. G.C.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 5 ottobre 1983 ore 17

Art. 4.

La prima commissione elettorale circoscrizionale - Piemonte-Valle d'Aosta - che ha sede in Torino presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

ing. Rovere Enzo, ingegnere.

Componenti:

Di Vito Ettore, geom. princ.;

Platania Giacomo, segr. princ.;

Gillio Roberto, geom. princ.;

Pissavino Giovanni, coad. sup. A.C.;

Capovilla Giovanni, coad. sup. A.C.;

Cairo Luigi, sorv. idr.

Art. 5.

La seconda commissione elettorale circoscrizionale - Lombardia - che ha sede in Milano presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, è costituita come segue:

Presidente:

ing. Biganti Giovanni, primo dirig. tecnico.

Componenti:

ing. Tagliaferri Michele, ing. sup.;
ing. Castiglione Antonino, ing. capo aggiunto;
Bonora Lino, geom. capo;
Abbruzzese Luciana Rita Clelia, segretario;
Bartolomeo Alfonso, sorv. idr.;
Capezzara Antonio, coad. G.C.

Art. 6.

La terza commissione elettorale circoscrizionale - Liguria - che ha sede in Genova presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituita come segue:

Presidente:

ing. Fiorentino Alfonso, primo dirig. tec.

Componenti:

dott. Di Stefano Silvio, consigliere;
ing. Ruggiero Giuseppe, ing. capo R.E.;
Cossu Enrico, geom. prin.le;
Rossetti Federico, geom. prin.le;
Zinaghi Sergio, ass. sup.;
Timossi Giovanni, coad. mecc.

Art. 7.

La quarta commissione elettorale circoscrizionale - Veneto - che ha sede in Venezia presso il magistrato alle acque è costituita come segue:

Presidente:

dott. Hafner Eleonora, primo dirig. amm.vo.

Componenti:

dott. Di Girolamo Salvatore, dir. sez.;
dott. D'Agostino Pasquale, ing. capo aggiunto;
Autiero Ciro, geometra;
Bellocchio Giuseppe, ragioniere;
Facchinetti Pasquale, ass. prin.le;
D'Antonio Renato, commesso capo.

Art. 8.

La quinta commissione elettorale circoscrizionale - Trentino-Alto Adige - che ha sede in Trento presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituita come segue:

Presidente:

dott. Fontana Bruno, primo dirig. amm.vo.

Componenti:

ing. Colangelo Antonio: ing. capo R.E.;
Segata Elio, geom. prin.le;
Cicala Domenico, uff. idr.;
Caprasecca Roberto, coadiutore;
Fait Giovanni, ass. prin.le;
Boscolo Almerino, sorv. idr. capo.

Art. 9.

La sesta commissione elettorale circoscrizionale - Friuli-Venezia Giulia - che ha sede in Trieste presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituita come segue:

Presidente:

ing. Scuderi Renato, primo dirig. tec.

Componenti:

ing. Pujatti Vico, ing. capo R.E.;
Panareo Raffaele, geom. prin.le;
Cossa Giuseppe, ragioniere;
Peresson Silvio, ass. sup.;
Vellan Adelia, coad. prin.le;
Fogliani Ivano, sorv. idr. capo.

Art. 10.

La settima commissione elettorale circoscrizionale - Emilia-Romagna - che ha sede in Bologna presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituita come segue:

Presidente:

dott. Filippello Vincenzo, primo dirigente amministrativo.

Componenti:

dott. Liverani Amedeo, consigliere;
Bergonzoni Benito, geometra capo;
Brunetti Bruno, uff. idr. prin.le;
Di Primio Mario, ass. sup.;
Gurreri Lorenzo, coad. prin.le;
Franceschini Mario, op. specializ. prima cgt.

Art. 11.

L'ottava commissione elettorale circoscrizionale - Marche - che ha sede in Ancona presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituita come segue:

Presidente:

dott. Sidney Maria Dominici, primo dirig. amm.vo.

Componenti:

ing. Orlando Marco, ing. superiore;
D'Incecco Vincenzo, geom. capo;
Giombini Settimio, disegn. capo;
Sacco Mario, ass. marc. prin.le;
Farella Giuseppe, marc. prin.le;
Bocconi Giovanni, commesso capo A.C.

Art. 12.

La nona commissione elettorale circoscrizionale - Toscana - che ha sede in Firenze presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituita come segue:

Presidente:

ing. Croppi Giorgio, dirig. sup. tec.

Componenti:

Daddi Luciano, consigliere;
Ciarravano Palmerino, geom. capo;
Carletti Giancarlo, segr. prin.le;
Gabrielli Sergio, ass. sup.;
Gorelli Massimo, coadiutore;
Mariotti Gianfranco, commesso capo A.C.

Art. 13.

La decima commissione elettorale circoscrizionale - Abruzzo - che ha sede in L'Aquila presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituita come segue:

Presidente:

dott. Munno Giuseppe, primo dirig. amm.vo.

Componenti:

ing. Colangeli Pierfranco, ing. sup.;
Magnante Remo, geom. capo;
Iannuzzi Roberto, disegnatore;
Ballone Giorgio, ass. sup.;
Clementi Romolo, coad. prin.le;
Del Monte Angelo, sorv. idr.

Art. 14.

La undicesima commissione elettorale circoscrizionale - Lazio-Umbria - che ha sede in Roma presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituita come segue:

Presidente:

dott. Salerni Domenico, primo dirig. amm.vo.

Componenti:

ing. Grazioli Giuliano, ingegnere;
Albertini Antonio, geometra;
Neri Giovambattista,. segretario capo;
Bondone Gianfranco, ass. sup.;
Casaretti Giovanni, coad. prin.le;
Giamini Pietro, operaio capo.

Art. 15.

La dodicesima commissione elettorale circoscrizionale - Campania-Molise - che ha sede in Napoli presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituita come segue:

Presidente:

ing. Padula Michele, primo dirig. tec.

Componenti:

dott. D'Ambrosio Alessandro, consigliere;
De Scisciolo Pasquale, geometra capo;
Carelli Luigi, rag. capo;
Napolitano Antonio, marc. prin.le;
Sparice Mario, coad. sup.;
Cervelli Gabriele, commesso capo.

Art. 16.

La tredicesima commissione elettorale circoscrizionale - Puglia-Basilicata - che ha sede in Bari presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche e costituita come segue:

Presidente:

ing. Lospalluti Angelo, primo dirig. tec.

Componenti:

ing. Maggi Gaetano, ing. sup.;
Pirini Vincenzo, geom. prin.le;
Postiglione Salvatore, ragioniere;
La Scala Armando, marc. sup.;
Piscitelli Raffaele, coad. sup.;
Provenzano Michele, commesso capo.

Art. 17.

La quattordicesima commissione elettorale circoscrizionale - Calabria - che ha sede in Catanzaro presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche e costituita come segue:

Presidente:

dott. Allevato Francesco, primo dirig. amm.vo.

Componenti:

ing. Ricca Giovanni, ingegnere;
Piroso Carlo, geom. prin.le;
Benvenuto Aldo, segr. prin.le;
Rossi Armando, assistente sup.;
Musolino Giuseppe, coadiutore;
Pate Francesco, commesso.

Art. 18.

La quindicesima commissione elettorale circoscrizionale - Catania-Messina-Ragusa-Siracusa-Enna - che ha sede in Catania presso il locale ufficio del genio civile è costituita come segue:

Presidente:

ing. Di Gerlando Giuseppe, primo dirig. tec.

Componenti:

ing. Garagozzo Antonino, ingegnere capo R.E.;
Frasca Ignazio, geom. prin.le;
Pignato Giuseppe, rag. prin.le;
Di Stefano Rosario, ass. sup.;
Maccarone Angelo, coad. prin.le;
D'Amico Sebastiano, commesso capo.

Art. 19.

La sedicesima commissione elettorale circoscrizionale - Palermo-Agrigento-Caltanissetta-Trapani - che ha sede in Palermo presso il locale provveditorato alle opere pubbliche è costituita come segue:

Presidente:

dott. Pace Enzo, dirig. sup. tecnico.

Componenti:

ing. Nicosia Giacomo, ing. capo R.E.;
Bruccoleri Antonio, geom. prin.le;
Lupo Cesare, rag. prin.le;
Rosselli Gregorio, ass. prin.le;
Casu Ambrogio, coad. sup.;
Mosca Cosimo, operaio.

Art. 20.

La diciassettesima commissione elettorale circoscrizionale - Sardegna - che ha sede in Cagliari presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituita come segue:

Presidente:

ing. Costa Silvano, primo dirig. tec.

Componenti:

ing. Bussalai Antonio, ing. capo R.E.;
Pischedda Paolo, geom. prin.le;
Angius Salvatore, geom. prin.le;
Arca Antonio, ass. prin.le;
Cossu Piero, meccanografo;
Angioni Eligio, operaio perm. prima cgt.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.

Roma, addì 3 giugno 1983

Il Ministro: Nicolazzi

(4069)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 luglio 1983.

Contingente comunitario di capi 5.000 di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1549/83 del Consiglio del 14 giugno 1983 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di capi 5.000 di tori, giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze alpine della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune;

Considerate le caratteristiche e la destinazione del bestiame relative al contingente;

Ritenuta la necessità di procedere alle assegnazioni della quota attribuita all'Italia, secondo un sistema che tenga conto dell'aspetto operativo e della provenienza del bestiame in questione;

Decreta:

Art. 1.

La quota di capi 3.150 assegnata all'Italia, di cui al contingente comunitario di tori, giovenche e vacche alpine — regolamento (C.E.E.) n. 1549/83 — viene ripartita fra gli operatori che esercitano attività di commercio o di allevamento di bestiame bovino.

Art. 2.

Gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta legale, secondo le modalità d'uso, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I richiedenti devono indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità, il tipo di attività effettivamente svolta.

Le domande di titoli di importazione, di cui al comma precedente, devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, e devono essere corredate di una cauzione pari a 3 ECU (Lit. 4.023) per ogni capo richiesto.

Ciascun interessato può chiedere un numero complessivo di capi non superiori a 200.

Art. 3.

Qualora le domande superino il numero dei capi disponibili, le quantità richieste saranno ridotte in misura proporzionale.

Art. 4.

Successive domande possono essere presentate solo dietro dimostrazione dell'avvenuto utilizzo del certificato di importazione precedentemente ottenuto.

Art. 5.

Le ulteriori quote che possono essere assegnate all'Italia a seguito di tiraggi, effettuati a valere sulla riserva comunitaria, nonché i quantitativi derivanti da residui sui titoli non completamente utilizzati, sono ripartite secondo i criteri indicati al precedente art. 3.

Per il rilascio dei titoli di importazione, a valere sulla citata disponibilità, le relative domande si considerano presentate alla data della comunicazione della commissione C.E.E.

Art. 6.

Al fine di assicurare agli operatori una gestione corretta e snella, l'esemplare n. 1 del titolo di importazione deve essere restituito al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, non appena utilizzato e, comunque, non appena scaduto il periodo di validità.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1983

Il Ministro: CAPRIA

(4129)

DECRETO 7 luglio 1983.

Contingente comunitario di capi 38.000 di giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1548/83 del Consiglio del 14 giugno 1983 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di capi 38.000 di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune;

Considerate le caratteristiche e la destinazione del bestiame relativo al contingente;

Ritenuta la necessità di procedere alle assegnazioni della quota attribuita all'Italia, secondo un sistema che tenga conto dell'aspetto operativo e della provenienza del bestiame in questione;

Decreta:

Art. 1.

La quota di capi 8.700 assegnata all'Italia, di cui al contingente comunitario di giovenche e vacche di montagna — regolamento (C.E.E.) n. 1548/83 — viene ripartita tra gli operatori che esercitano attività di commercio o di allevamento di bestiame bovino.

Art. 2.

Gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta legale, secondo le modalità d'uso, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I richiedenti devono indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità, il tipo di attività effettivamente svolto.

Le domande di titoli di importazione, di cui al comma precedente, devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, e devono essere corredate di una cauzione pari a 3 ECU (Lit. 4.023) per ogni capo richiesto.

Ciascun interessato può chiedere un numero complessivo di capi non superiore a 200.

Art. 3.

Qualora le domande superino il numero dei capi disponibili, le quantità richieste saranno ridotte in misura proporzionale.

Art. 4.

Successive domande possono essere presentate solo dietro dimostrazione dell'avvenuto utilizzo del certificato di importazione precedentemente ottenuto.

Art. 5.

Le ulteriori quote che possono essere assegnate all'Italia a seguito di tiraggi, effettuati a valere sulla riserva comunitaria, nonché i quantitativi derivanti da residui sui titoli non completamente utilizzati, sono ripartite secondo i criteri indicati al precedente art. 3.

Per il rilascio dei titoli di importazione, a valere sulle citate disponibilità, le relative domande si considerano presentate alla data della comunicazione della commissione C.E.E.

Art. 6.

Al fine di assicurare agli operatori una gestione corretta e snella, l'esemplare n. 1 del titolo di importazione deve essere restituito al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, non appena utilizzato e, comunque, non appena scaduto il periodo di validità.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1983

Il Ministro: CAPRIA

(4130)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente gli obblighi per l'esercizio e la titolarità delle imprese editrici di giornali quotidiani e di periodici.

La legge 5 agosto 1981, n. 416, stabilisce ai primi cinque commi dell'art. 1 obblighi precisi per l'esercizio e la titolarità delle imprese editrici di giornali quotidiani e delle imprese editrici di periodici di cui all'art. 18, primo comma, della stessa legge.

L'art. 48 della legge 5 agosto 1981, n. 416, fissa in due anni il termine massimo entro il quale le imprese organizzate in forme diverse dai richiamati cinque commi dell'art. 1 della legge devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi.

Nel ricordare che il termine per la regolarizzazione scade il 21 agosto p.v., si richiama l'attenzione delle imprese interessate sulla obbligatorietà di quanto stabilito dalla legge e sulle conseguenze della mancata regolarizzazione a prescindere dagli eventuali giudizi di conformità formulati dalla commissione tecnica consultiva in sede di parere per la concessione delle provvidenze.

(4116)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972 n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore pannelli in legno per l'edilizia operanti nel comune di Patrica (Frosinone).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotterà con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 45 a 57 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Pace del Mela (Messina), sospesi dal lavoro dal 1° ottobre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nelle aree industriali di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Careri (Reggio Calabria), per il completamento dei lavori relativi rispettivamente a: opere viarie e feroviarie di prima fase nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro-Rosarno (Casmez); costruzione delle fognature di Rosarno e suo recapito al collettore del consorzio A.S.I. di Reggio Calabria; consolidamento e trasferimento parziale nell'abitato di Careri primo affidamento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 1983, n. 60, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 57 a 69 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia (Salerno), sospesi dal lavoro dal 1° gennaio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501 la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale di Salerno per il completamento dei lavori relativi alla circumvallazione di Salerno secondo lotto - stralcio - appalto dell'A.N.A.S.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 1983, n. 60, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 57 a 69 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree industriali dei comuni di Sulcis, Iglesias, Cagliari, Sardegna Centrale, Porto Torres, Sassari, Alghero e Villacidro, sospesi dal lavoro dal 1° gennaio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino al un massimo di 39 mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Milazzo (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'ampliamento degli impianti all'interno delle Raffinerie Mediteranea, sospesi dal lavoro dal 4 febbraio 1980.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per ulteriori 9 mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per il completamento del lavori relativi al progetto PS3/122, disinquinamento del Golfo di Napoli, sospesi dal lavoro dal 3 ottobre 1980.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo della legge 13 agosto 1980, n. 444, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino ad un massimo di 39 mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della zona di Val Vomano (Teramo) per il completamento dei lavori relativa alla costruzione dell'autostrada A 24, sospesi dal lavoro dal 12 maggio 1980.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per ulteriori 9 mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della zona di Val Vomano (Teramo) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A 24, sospesi dal lavoro dal 5 gennaio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI riconosce in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto coma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 le seguenti società:

Caseificio figli di G. Pesavento S.n.c., con sede e stabilimento di Veggiano (Padova), 1° aprile 1981, M.T.P. Moulding Techno Plastics S.p.a., con sede e stabilimento in Urgnano (Bergamo), 1° aprile 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 45 a 57 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Pace del Mela (Messina), sospesi dal lavoro dal 1° gennaio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 39 a 45 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende operanti nell'area industriale del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal lavoro dal 1° luglio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Ae Borgo S.p.a., con sede e stabilimento in Alpignano (Torino), dicembre 1982-dicembre 1983;

A.M.A. S.r.l., con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), dicembre 1982-dicembre 1983;

Amptech S.r.l., con sede e stabilimento in Milano, maggio 1982-maggio 1983;

Apa Giovanni S.r.l., con sede legale e stabilimento in Torre del Greco (Napoli) e unità commerciali, gennaio 1983-gennaio 1984;

Archforma S.n.c. di Pozzuoli (Napoli), dicembre 1982-dicembre 1983;

Artuso Luigi S.p.a., con sede e stabilimento in Marostica (Vicenza), novembre 1982-novembre 1983;

Atla S.p.a., di Lanciano (Chieti), febbraio 1982-febbraio 1983;

Baschieri e Pellagri S.p.a., con sede e stabilimento in Marano di Castenaso (Bologna) - gennaio 1982-gennaio 1983;

Bestagini e Zanaria S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Trecate (Novara) - gennaio 1982-gennaio 1983;

Blasi Alceo S.p.a., di Paliano (Frosinone) - agosto 1982-agosto 1983;

Calzaturificio Cisa S.a.s., con sede e stabilimento in Napoli - ottobre 1982-ottobre 1983;

C.a.m.a. S.p.a., con sede e stabilimento in Trestina di Città di Castello (Perugia) - ottobre 1981-ottobre 1982;

Canavese S.r.l., con sede e stabilimento in Crema (Cremona) - gennaio 1983-gennaio 1984;

Carminati Casa S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Gallarate (Varese) - giugno 1982-giugno 1983;

Carminati Filati S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Lonate Pozzolo (Varese), Oleggio (Novara) e Bellinzago Novarese (Novara) - marzo 1982-marzo 1983;

Carnica Lavori S.p.a., con sede e stabilimento in Villa Santina (Udine), luglio 1982-luglio 1983;

C.B.I. Italiana S.r.l., con sede in Roma e stabilimento in Capua (Caserta), febbraio 1982-febbraio 1983;

Ceramica Pozzi Italiana Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Gattinara (Vicenza), dicembre 1982-luglio 1983;

Ceretti Pietro Maria S.p.a., con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimenti di Pallanzeno e Villadossola (Novara), agosto 1982-dicembre 1982;

C.I.S.A. - Commercio Industria Salumi Affini di Maddaloni (Caserta), marzo 1983-marzo 1984;

C.T.S. - Compagnia tecnica siciliana S.p.a., di Siracusa, ottobre 1982-aprile 1983;

Confezioni Gipa S.r.l., di Modugno (Bari), giugno 1982-giugno 1983;

Corà Domenico & Figli S.p.a., con sede e stabilimento in Altavilla Vicentina, frazione Tavernelle (Vicenza), gennaio 1983-gennaio 1984;

Cotonificio Olcese Veneziano S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Clavesana (Milano), settembre 1982-settembre 1983;

Crumar S.p.a., di Castelfidardo (Ancona), settembre 1982-settembre 1983;

Crumiere S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Villar Pellice (Torino), novembre 1982-novembre 1983;

Domopak S.p.a., di Frosinone, agosto 1982-agosto 1983;

Emerson Elettronics S.p.a., con sede legale in Firenze e centri di assistenza di Torino, Padova, Brescia, Genova e Bologna, ottobre 1982-ottobre 1983;

Excelsior strumenti musicali S.p.a., di Castelfidardo (Ancona), settembre 1982-settembre 1983;

Ferriera Fenotti e C. S.p.a., di Montichiari (Brescia), luglio 1982-ottobre 1982;

Filati Pettinati S.r.l., già Cotonificio Olcese, con sede legale in Milano e stabilimento di Fiume Veneto (Pordenone), dicembre 1982-dicembre 1983;

F.lli Bertoli V. e C. S.n.c., con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Bagnella, frazione di Omegna (Novara), giugno 1982-giugno 1983;

F.lli Cane S.p.a., di Omegna (Novara), aprile 1982-aprile 1983;

F.lli Capasso di Roma, luglio 1982-luglio 1983;

F.lli Rossi S.p.a., di Calzolaro di Umbertide (Perugia), ottobre 1981-ottobre 1982;

Gardella S.p.a., con sede in Genova e stabilimento a Serra Riccò (Genova), luglio 1982-luglio 1983;

General Biscuits Italia S.p.a. di Mortara (Pavia), gennaio 1983-gennaio 1984;

GI.BI.VI. di Bosso Giancarlo di Vercelli, febbraio 1982-febbraio 1983;

Giordani Raffaele S.p.a., con sede in Casalecchio di Reno Bologna), e stabilimenti di Casalecchio di Reno e Bondeno Ferrara), settembre 1982-settembre 1983;

Gorin S.p.a., con sede e stabilimento in S. Arpino (Caserta), novembre 1982-novembre 1983;

I.A.O. Industrie riunite S.p.a., (ora Divisione Siette), con sede in Beinasco (Torino), unità produttive: La Autoparti in Beinasco (Torino), Wai Assauto in Asti, Fispa/Ulma in Beinasco, Altissimo/Dpa in Moncalieri (Torino), Gallino Regina Margherita in Collegno (Torino), Gallino Rivalta in Rivalta Torinese, Gallino Borgaretto in Borgaretto (Torino), Sirtal in Bruino (Torino), Descam in Lazzate (Milano), Hellebore in Serravalle (Ferrara), gennaio 1983-gennaio 1984;

I.C.M. S.r.l. di Angri (Salerno), dicembre 1982-dicembre 1983;

Idra S.p.a., di Brescia, ottobre 1982-ottobre 1983;

Igap S.p.a., di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), aprile 1982-aprile 1983;

I.PLA.VE. Industrie Plastiche e Vernici S.p.a., con sede in Milano, stabilimento in Arco (Terni), uffici di Milano e depositi vari, luglio 1982-luglio 1983;

Italconsult S.p.a., di Roma, ottobre 1982-ottobre 1983;

Itavia S.p.a., con sede in Roma e unità nazionali varie, novembre 1982-marzo 1983;

Linoleum S.p.a., con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù (Como), gennaio 1983-gennaio 1984;

Liquichimica Meridionale S.p.a., con sede e stabilimento in Tito (Potenza), dicembre 1982-dicembre 1983;

Lucernari Giacomo di Anitrella (Frosinone), settembre 1982-settembre 1983;

Macchiorlatti Dalmas & Figli S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino) e stabilimenti di Borgaro e Cormo (Torino), marzo 1982-marzo 1983;

Manifattura Giovanni Serio S.p.a., di Putignano (Bari), luglio 1982-novembre 1982;

Marber Sud S.p.a., con sede, uffici e stabilimento di Assemini (Cagliari), ottobre 1981-ottobre 1982;

Marlane S.p.a., di Praia a Mare (Caserta), settembre 1982-settembre 1983;

Mazzucchelli Celluloide S.p.a., con sede e stabilimento in Castiglione Olona (Varese), gennaio 1983-gennaio 1984;

Metalstrutture S.p.a., di Reana del Rojale (Udine), ottobre 1982-ottobre 1983;

Metallvakuum Poliplastic S.p.a., con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Cusano Milanino (Milano) marzo 1982-marzo 1983;

Miesa S.r.l., con sede in Carate Brianza (Milano) e stabilimento di Baranzate di Bollate (Milano), marzo 1983-marzo 1984;

Montefibre S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Casoria, Società italiana prodotti acrilici, stabilimento di Porto Marghera (Venezia), Società italiana nylon, stabilimenti di Pallanza e Ivrea, Società Chatillon, stabilimento di Vercelli, Società Merak di Terni, Società Vallesusa, stabilimento di Rivarolo, Società industriale Lanzo, stabilimento di Lanzo, marzo 1983-settembre 1983;

Novamec S.p.a. di Novara, dicembre 1982-dicembre 1983;

Nuova Botto S.p.a., di Cuorgnè (Torino), marzo 1983-marzo 1984;

Officine e fonderie ing. Giovanni Breda S.p.a. di Cadoneghe (Padova), settembre 1982-settembre 1983;

P.A.B. Panificio Automatico Bruzio S.p.a., di Rende (Caserta), novembre 1981-novembre 1982;

Pastificio Bazzanese S.p.a., di Zola Predosa (Bologna), dicembre 1980-dicembre 1981;

Pastore Angelo di Pisticci Scalo (Matera), marzo 1982-marzo 1983;

Pinto Mario S.p.a., di Torino, settembre 1982-settembre 1983;

Polisud S.p.a., di Nola (Napoli), marzo 1982-marzo 1983;

Porcellane Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), ottobre 1982-ottobre 1983;

Presint S.r.l., di Casoria (Napoli), dicembre 1982-dicembre 1983;

Radiatori Tubor S.p.a., con sede in Novara e stabilimento in S. Bernardino Verbano (Novara), giugno 1982-giugno 1983;

Resinflex S.p.a., di Torino, novembre 1982-novembre 1983;

Renx Italia S.p.a., di Pomezia (Roma), settembre 1982-settembre 1983;

RI-RI S.p.a., già Talon, con sede in Milano e stabilimento in Turate (Como), agosto 1982-agosto 1983;

Rotografica S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento in Caserta, gennaio 1982-gennaio 1983;

Rototuft S.p.a., di Baragiano Scalo (Potenza), luglio 1982-luglio 1983;

Sacim S.n.c. degli Eredi di Giuseppe Marelli di Napoli, giugno 1982-giugno 1983;

Samin S.p.a., miniere di S. Giovanni, Is Arenas, Su Zurfuru e Buggerru (Cagliari), luglio 1982-luglio 1983;

Saracen Italy S.p.a., di Cerano (Novara), ottobre 1982-ottobre 1983;

SA.RE.CO. S.p.a., di Casarza Ligure (Genova), settembre 1982-settembre 1983;

Savio S.p.a., con sede in Pordenone e stabilimento in S. Giorgio di Genova, novembre 1982-novembre 1983;

Savio S.p.a. Divisione Tematex, con sede legale in Pordenone e stabilimento di Vergiate (Varese), novembre 1982-novembre 1983;

Sigma S.p.a., di Napoli, maggio 1982-maggio 1983;

Silca Società italiana lavorazione gatgut affini S.r.l., con sede e stabilimento in Marcianise (Caserta), aprile 1982-aprile 1983;

S.I.M.E.A. - Società Industriale Macchine Elettrice Automatismi S.p.a., con sede e stabilimento in Casandrino (Napoli), marzo 1982-marzo 1983;

Sipea S.p.a., con sede e stabilimento in Nichelino (Torino) e reparti staccati di None (Torino) e Torino, ottobre 1982- ottobre 1983;

Sitelco S.r.l., con sede in Roma e stabilimento a Porto Marghera (Verona), settembre 1982-settembre 1983;

Snia Fibre S.p.a., con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Castellaccio di Paliano (Frosinone), gennaio 1983-gennaio 1984;

So.Gra.Me. - Società Grafica Meridionale S.p.a., di Napoli, agosto 1982-agosto 1983;

S.O.M. - Stampa Offset Meridionale S.p.A., con sede e stabilimento in Casoria (Napoli), ottobre 1982-ottobre 1983;

Speci S.p.a., di Pomezia, ottobre 1982-ottobre 1983;

Spica S.p.a., di Livorno, dicembre 1982-dicembre 1983;

Stopfire Compagnia Italiana Impianti Antincendio S.p.a., con sede e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), dicembre 1982-dicembre 1983;

Tecnometal S.r.l., di Frosinone, ottobre 1981-ottobre 1982;

Telsa S.r.l., con sede e stabilimento in Porto Valtravaglia (Varese), gennaio 1983-gennaio 1984;

Tex Sal S.p.a., con sede in Torviscosa (Udine), e stabilimento in Salerno, marzo 1982-marzo 1983;

Tomassi Mobili S.p.a., di Broccostella (Frosinone), ottobre 1982-ottobre 1983;

Triberti S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Cambiano (Torino), novembre 1982-novembre 1983;

Tubettificio Vicentino S.p.a., con sede e stabilimento in Vicenza, aprile 1982-aprile 1983;

Ultravox S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Caronno Pertusella (Valere), luglio 1982-luglio 1983;

Vertotex S.p.a., con sede e stabilimento in Vertova (Bergamo), settembre 1982-settembre 1983;

Vianini Industria S.p.a., con sede in Roma e stabilimento in Ginosa (Taranto), luglio 1982-luglio 1983;

Wattsud S.p.a., con sede e stabilimento in Casavatore (Napoli), novembre 1982-novembre 1983;

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Azienda Italiana Manifatture S.p.a., con sede in S. Benedetto del Tronto e stabilimenti ed uffici di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo), e Controguerra (Teramo), giugno 1982-giugno 1983;

Boston S.p.a., con sede e stabilimento in Bollate (Milano), agosto 1982-agosto 1983;

Cartiera Bamar S.p.a., di Momo (Novara), febbraio 1982-febbraio 1983;

Cartolibraria Tiberina S.r.l., già Lavorazione Tiberina Cartolibraria S.r.l., di Città di Castello (Perugia), fino al 18 febbraio 1982;

CEM.AM.IT. di Ferentino (Frosinone), novembre 1982-novembre 1983;

Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in S. Filippo sul Cesano-Mondavio (Pesaro), dicembre 1982-dicembre 1983;

CTIP - Compagnia Tecnica Internazionale Progetti S.p.a., di Roma, novembre 1982-novembre 1983;

Deta S.p.a., di Pisa, dicembre 1982-dicembre 1983;

Face Teleinformatica S.p.a., già Ceme Compagnia Equipaggiamenti Elettronici S.p.a., con sede in Latina e stabilimenti di Latina, Frosinone ed Avezzano, aprile 1982-aprile 1983;

Fakta Linoleum S.p.a., di Narni Scalo, gennaio 1983-gennaio 1984;

Flexa S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Gallarate (Varese), settembre 1982-settembre 1983;

Hamster S.r.l. di Varallo Pombia (Novara), aprile 1982-aprile 1983;

I.G.A.M. S.r.l. di Parabiago (Milano), luglio 1982-luglio 1983;

Italver Pittsburgm Paint S.p.a., con sede e stabilimento in Milano, agosto 1982-agosto 1983;

IVIG S.p.a., di Viggiano (Potenza), luglio 1982-luglio 1983;

Memotti S.p.a., con sede e stabilimento in Tito Scalo (Potenza), agosto 1982-agosto 1983;

Neca S.p.a., già Necchi e Campiglio, di Pavia, ottobre 1982-ottobre 1983;

Nuova Tubi Brindisi S.p.a., di Brindisi, settembre 1982-settembre 1983;

Officine Romanazzi S.p.a., di Roma, luglio 1982-luglio 1983;

Ing. C. Olivetti e C. S.p.a., con sede legale in Ivrea (Torino) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), maggio 1982-maggio 1983;

Pancaldi S.p.a., di Adriana Pancaldi in Lunelli, con sede e stabilimento in Zola Predosa (Bologna), maggio 1982-maggio 1983;

Pav. Et S.p.a., di Bari, ottobre 1980-ottobre 1983;

Prosimet S.p.a., con sede e stabilimento in Filago (Bergamo), giugno 1981-giugno 1982;

Raimbow S.r.l. di Avezzano (L'Aquila), aprile 1981-aprile 1982;

Samim S.p.a., con sede in Roma e stabilimento a Porto Marghera (Venezia), settembre 1982-settembre 1983;

Stef S.p.a., di Cagliari, febbraio 1981-febbraio 1982;

Tipografica Pompei S.p.a., di Pompei (Napoli), ottobre 1982-ottobre 1983;

Tubi Italia S.r.l., con sede in Firenze e stabilimento in Brescia, aprile 1982-aprile 1983;

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art 2, quinto comma, lettera *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Acerbi veicoli industriali S.p.a., con sede e stabilimento in Castelnuovo Scrivia (Alessandria);

Ala S.p.a. (già Fornuna Sud) di Frosinone;

Amada S.p.a. di Pisa;

Amada Sud S.r.l. di Tagliacozzo (L'Aquila);

Anic S.p.a., con sede in Palermo e stabilimento in Ragusa;

Ansaldi & Barbero S.r.l., con sede e stabilimento in Torino;

Archimede S.p.a., con sede e stabilimento in Susegana (Treviso);

Arcom S.a.s., con sede e stabilimento in Cherasco (Cuneo) e unità commerciali varie;

Arti grafiche Vincenzo Bona S.p.a., con sede e stabilimento in Torino;

Atlas Holzwerke S.p.a. (già Mariotti Alfredo) di Riva del Garda (Trento);

Autogru Rigo S.p.a., con sede e stabilimento in Domegliara S. Ambrogio di Valpolicella (Verona);

Bauman S.r.l. di Montorio al Vomano (Teramo);

Calce Dolomia S.p.a., con sede in Genova e stabilimenti di Genova e Bernezzo (Cuneo);

Calzaturificio Calbi S.p.a., con sede e stabilimento in Mercogliano, frazione Torelli (Avellino);

Cantieri navali di Chiavari S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Chiavari (Genova);

Cartiera del Sole S.p.a., con sede e stabilimento di Sora (Frosinone);

Cartiere Burgo S.p.a., con sede legale in Verzuolo (Cuneo), sede amministrativa, uffici e depositi di S. Mauro Torinese e stabilimenti di Corsico, Treviso, Ferrara, Verzuolo, Barletta, Mantova, Germagnano, Lugo di Vicenza;

Cavinor S.p.a di Alatri (Frosinone);

Cenacchi S.p.a. di Molinella (Bologna);

CFM ricambi S.p.a. di Milano;

Clevite S.r.l., con sede e stabilimento in Gardolo di Trento;

Cofar, società cooperativa a r.l., con sede e stabilimento in Ravenna;

Colorificio Fresalver, con sede e stabilimento in Acerra (Napoli);

CO.IN. Sarde S.p.a., con sede e stabilimento in Sestu (Cagliari);

CO.MA. - Cooperativa operai meccanici ed affini S.r.l., con sede e stabilimento in Castel Bolognese (Ravenna);

Comet S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Beinasco e Orbassano (Torino);

Confezioni Ciemme 2 S.p.a. di Pieve S. Stefano (Arezzo);

Corni & C. S.p.a. di Modena;

Crespi Giampiero industrie riunite foderami S.p.a., con sede e stabilimento in Busto Garolfo (Milano);

Cosmo S.r.l. di Nola (Napoli);

C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli meridionali S.p.a., con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimenti di Isola Liri (Frosinone), Besozzo (Varese) e Toscolano (Brescia);

Del Monego S.p.a., con sede ed uffici in Milano e stabilimento di Legnano;

Edizioni Minerva medica S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Saluzzo (Cuneo);

Elettropadana S.n.c., con sede e stabilimento in Brescia;

Ema officine meccaniche S.p.a. di Novara;

Eurolink S.p.a., con sede e stabilimento di Acerra (Napoli);

Fabbrica lombarda colori anilina S.p.a., con sede e stabilimento in Scanzo Rosciate (Bergamo);

Ing. V. Fachini S.p.a., con sede e stabilimento in Rho (Milano);

Fantini e Cosmi S.p.a., con sede e stabilimento in Milano;

Fergal stabilimenti S.p.a., con sede e stabilimento in Pogliano Milanese (Milano);

Fiat carrelli elevatori S.p.a., con sede in Torino, uffici di Milano e stabilimenti di Modugno (Bari) e Rozzano;

Fiat T.T.G. S.p.a., gestione ex Nebiolo di Torino;

Filatura pettinata G. Rey e C., con sede e stabilimento in Cerreto Castello (Vercelli);

Filatura Sassone S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Biella (Vercelli);

F.I.L.E. - Fabbrica italiana lampadine elettriche S.p.a., con sede e stabilimento in Lecco (Como);

Filgomma S.p.a. di Capannori Lunata (Lucca);

Finofil S.r.l., con sede e stabilimento in Mottalciata (Vercelli);

Firinu costruzioni S.r.l., con sede legale in Cagliari e stabilimento in Portovesme;

F.M.I. Mecfond S.p.a., con sede e stabilimento in Napoli;

Fonderie Castelli Ceccato S.p.a., con sede e stabilimento in Alte Ceccato di Montecchio Maggiore (Vicenza);

F.lli Bertero S.p.a. di Vinovo (Torino);

F.lli Merlo di Merlo G. e C. S.n.c., con sede e stabilimento in Villanova di Mondovì (Cuneo);

F.lli Plocco Osim S.n.c., con sede e stabilimento di Frosinone;

F.lli Salvato S.d.f., con stabilimento di Frattaminore (Napoli);

F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano S.p.a., con sede ed uffici di Milano;

Gambogi costruzioni S.p.a., cantiere di Reggio Calabria;

Garavaglia S.a.s., con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese);

Gestione maglificio industriale (dell'Istituto nazionale per i ciechi di guerra) di Roma;

Giordani Raffaele, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e depositi di Peschiera Borromeo (Milano) e Capena (Roma);

Gnutti divisione macchine transfer, con sede e stabilimento in Ospitaletto (Brescia);

Graziano Gaetano S.p.a. di Torino;

G.C.F. S.p.a. (Gruppo finanziaria aretina) di Castiglion Fibocchi (Arezzo);

G.C.T. S.p.a. (Gruppo finanziaria aretina) di Castiglion Fibocchi (Arezzo);

Giole S.p.a. (Gruppo finanziaria aretina) di Castiglion Fibocchi (Arezzo);

Iceam S.p.a., con sede e stabilimento in Piano Tavola (Catania);

Ipill S.p.a., con sede e stabilimento in Fiano (Torino);

Iso Termo Fon Navale S.a.s., con sede in Genova e cantiere di Castellammare di Stabia (Napoli);

I.T.I. - Industria tecnochimica italiana S.p.a. di Cotignola (Ravenna);

Iuber S.p.a., con sede e stabilimento di Vicolungo (Novara);

Kappamarmi S.p.a. di S. Severo (Foggia);

Keller società azionaria italiana S.p.a., con sede in Santhià (Vercelli) e uffici di Milano;

Lecablock S.p.a., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma) e ufficio tecnico commerciale di Roma;

Maglificio sportivo Lama S.n.c. di Castel di Lama (Ascoli Piceno);

Maglificio Mabinza S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Inzago (Milano);

Maglificio mare di Amleto Reina, con sede e stabilimento in Pero (Milano);

Manifattura del Friuli S.p.a. di Porcia (Pordenone);

Manifattura di Casorate S.r.l. di Casorate Privo (Pavia);

Marini S.p.a., con sede in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti di S. Biagio di Argenta (Ferrara) e Cassino (Frosinone);

Manifattura Ciro Martini & C. S.p.a., con sede in Cassano Magnago e stabilimenti di Cassano Magnago e Cedrate (Varese);

Mazzantini S.p.a. di Empoli (Firenze);

Meccanica Murgia S.p.a. di Spinazzola (Bari);

Metaltranciati Sud S.p.a. di Aci S. Antonio (Catania);

Mobilstil S.p.a., con sede e stabilimento in Olmi di San Biagio di Collalta (Treviso);

Morando Giulio S.a.s., con sede in Torino e stabilimento in S. Benigno Canavese (Torino);

Novotan di G. Sassone & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Massazza (Vercelli);

Nuova Sigma S.p.a., con sede e stabilimento in Calcinato (Brescia);

Officine meccanoplastiche di precisione O.M.P. S.p.a. di Alatri (Frosinone);

Officine Savio S.p.a., con sede e stabilimento in Pordenone;

Omera S.p.a., con sede legale in Schio (Vicenza), sede amministrativa e stabilimento in Chiuppano (Vicenza);

O.S.C.A. di Ceprano (Frosinone);

Padula Giacomo e Figli S.n.c. di Matera;

Payen - Divisione della Ferodo italiana S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Mondovì (Cuneo);

Plaster S.r.l., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino);

Plastisud S.p.a., con sede e stabilimento in Ferentino (Frosinone) e uffici di Milano;

Rayton Fissore S.p.a., con sede e stabilimento in Cherasco (Cuneo);

Renova Reifen Italia, con sede e stabilimento in Feltre (Belluno);

Ribon S.r.l., con sede e stabilimento in Segrate (Milano);

Rimarc ditta individuale di Bergamo;

Roncuzzi Guido costruzioni meccaniche e fonderia, con sede e stabilimento in Ravenna;

Rustici S.p.a. di Fojano della Chiana (Arezzo);

Saf - Società attrezzature ferro S.p.a., con sede e stabilimento in Robella (Asti);

Saic Casati S.r.l., con sede e stabilimento in S. Martino Siccomario (Pavia);

Salil cooperativa di Brescia;

San Grato S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in S. Carlo Canavese (Torino);

San Rocco costruzioni metalliche S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti ed ufficio in Monza (Milano);

Sassonia S.p.a., con sede e stabilimento di Salerno;

Satel S.r.l., con sede in Roma e stabilimento di Cisterna di Latina (Latina);

Saus S.n.c., con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino);

Scat S.p.a., con sede e stabilimento in Diecimo (Lucca);

Semir Savelli editore S.r.l. di Roma;

S.G.I. S.p.a., con sede e stabilimento in Civitanova Marche (Macerata);

Siccet S.p.a., con sede e stabilimento in Napoli;

S.I.E.L. S.p.a., con sede e stabilimento in Lagonegro (Potenza);

Silcam S.p.a., con sede e stabilimento in Garlasco (Pavia);

Silmar S.p.a. di Casalecchio di Reno (Bologna);

Simi S.p.a., con sede e stabilimento in Albaredo Arnaboldi (Pavia);

Siporex italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Patrica (Frosinone);

S.I.VAL.CO. S.p.a., con sede e stabilimento in Comacchio (Ferrara);

S.O.A., International Contaimers Terminal S.p.a., con sede e stabilimento in Napoli;

Sotem S.r.l., con sede e stabilimento in Napoli;

Sterzi S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Varese;

Talco e grafite Val Chisone S.p.a., divisione isolantite, con sede e stabilimento in Pinerolo (Torino);

Technojewels, S.n.c., con sede e stabilimento in Ornavasso (Novara);

Time S.p.a., con sede e stabilimento in Monticello d'Alba (Cuneo);

Tyros S.r.l., con sede e stabilimento in Strona Biellese (Vercelli);

Trafilerie di Lainate S.p.a., con sede legale e amministrativa di Rho (Milano) e stabilimento in Lainate (Milano);

Valdadige prefabbricati S.p.a., con sede amministrativa in Verona e stabilimenti di Lomagna (Como) e Caldiero (Verona);

Valitalia S.r.l., con sede e stabilimento di Cigognola (Pavia);

Valtex manifatture tessili del Valdarno S.p.a., con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento in Terranova Bracciolini (Arezzo);

Voxson S.p.a. di Roma, centro assistenza tecnica di Napoli;

Zagato Car S.r.l., con sede e stabilimento di Terrazzano di Rho (Milano);

Zambelli Claudio confezioni sportive S.r.l. di Sorisole.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limite temporali di efficacia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi delle seguenti imprese:

ES.KO. S.p.a., con sede in Genova, mensa presso F.I.T di Sestri Levante;

GE.ME.AZ., Cusin alimentari S.p.a., di Milano, mensa presso Ire di Varese;

GE.ME.AZ., Cusin alimentari S.p.a., con sede in Milano e filiale di Torino, mensa presso Fonderie subalpine di Bastia di Mondovì (Cuneo);

Gesta S.p.a. di Priolo (Siracusa), mensa presso Fertimont, già Montedison di Priolo (Siracusa);

Grasso Angelo gestione mense aziendali S.r.l. di Aprilia (Latina), mensa presso lo stabilimento Pozzi Ginori di Gaeta;

Ormeco S.r.l., con sede in Bresso (Milano), mense presso Snia fibre di Varedo (Milano) e Tecnopolimeri di Ceriano Laghetto (Milano).

La durata del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle predette imprese sarà strettamente collegata al periodo di intervento della C.I.G ordinaria o straordinaria delle imprese industriali presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

Agritalia S.p.a., con sede e stabilimento in Rovigo;

Bonomi industrie tessili S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Curato di Inveruno (Milano);

Cartificio Ermolli S.p.a. di Moggio Udinese (Udine);

Celli S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Fidenza (Parma);

Cementerie umbre S.p.a., con sede legale e stabilimento in Magione (Perugia);

Centenari e Zinelli industria S.r.l. di Cuggiono (Milano);

Ciliberto industria laterizi S.p.a. di Crotone (Catanzaro);

Cip Zoo mangimi S.p.a., con sede e stabilimento in Ghedi (Brescia);

Citman S.r.l. di Pontevico (Brescia);

EL.SA S.p.a. di Cagliari;

Europlastic S.p.a., con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano);

Fay italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Marcon (Venezia);

Kurly Kate (Italy) S.p.a. di Latina;

Ideal Standard S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Orcenigo Inferiore (Pordenone);

Idromacchine S.a.s., con sede in Spinea (Venezia) e stabilimento a Porto Marghera (Venezia);

Imitools S.p.a., con sede e stabilimento in Ferrara;

Instyle S.r.l., con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano);

Istel - Italiana standard telecomunicazioni ed elettronica S.p.a. di Latina;

Istituto grafico Bertello S.p.a. di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo);

Landi Giacomo e C. S.p.a. di Serravalle (Lucca);

Magus S.p.a. di S. Atto (Teramo);

Manifattura Efercal S.n.c. di Calcinato (Brescia);

Manifattura Valle Tiberina S.r.l., con sede in Roma e stabilimento in Capena (Roma);

Mimo S.p.a. di Limena (Padova);

Mobilificio Renato Fastigi e F.lli S.p.a., con sede e stabilimento di Villa Fastigi (Pesaro);

Morgan S.p.a. di Castelnuovo Vomano (Teramo);

Olympo S.p.a. di Rezzato (Brescia);

Papoff S.p.a. di Napoli;

Polycips S.p.a. di Baragiano (Potenza);

Prelater S.p.a., con sede e centro di produzione di Medea (Gorizia);

Pritelli S.p.a., con sede e stabilimento di Marciano di Romagna (Forlì);

Rockwell Rimoldi S.p.a., con sede sociale e direzione amministrativa in Opera (Milano) e stabilimento di Olcella di Busto Garolfo (Milano);

Rotocalcografica internazionale S.p.a., con sede in Milano e stabilimento ed uffici in Cinisello Balsamo (Milano);

Sacart S.p.a. di Senigallia (Ancona);

San Marco industrie meccaniche di Borgomanero (Novara);

SO.CO.PLAST. S.r.l., con sede legale in Milano, sede amministrativa e stabilimento in Fombio (Milano);

Styl Plast S.r.l. di Lido di Lavinio (Roma);

Super S.p.a. di S Sepolcro (Arezzo);

Teritex S.r.l. di Novi (Modena);

Tirsotex S.p.a. di Macomer, località Tossilo (Nuoro);

Torcitura di Novi S.r.l. di Novi (Modena).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotterà con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 magio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonché degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della seguente società:

Invernizzi S.p.a., con sede in Melzo e depositi di Milano via Fiamma, Pavia, Como, Zingonia, Albenga, Modena, Reggio Emilia, Napoli via Poggioreale, Torre Annunziata, Taranto, Palermo e Messina.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Effe.Bi meccanica S.p.a., già Fiamma S.p.a., con sede e stabilimento in Ala (Trento);

Omega S.r.l. di Valperga (Torino);

Mobilificio Del Paglia S.r.l. di Radicofani (Siena);
Mardelli Giovanni e Carparelli Rosina S.d.f. di Taranto;
Sidercait S.p.a., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti del medesimo art. 2 e degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

Nuova editoriale italiana - N.E.I. S.p.a., con sede in Milano;
Società editrice cooperativa «Giornale L'Ora» S.r.l. di Palermo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti di competenza.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha fissato la decorrenza della crisi aziendale della Snia Viscosa S.p.a., accertata con propria deliberazione in data 19 novembre 1981, alla data del 31 novembre 1980.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nei comuni di Caivano, Acerra, Marigliano, Napoli, Nola e S. Vitaliano (Napoli) per il completamento dei lavori di cui alle premesse.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Pilla S.p.a. di Castelmaggiore (Bologna).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa Daniel's S.r.l., con sede e stabilimento in Cagli per il periodo ottobre 1982-ottobre 1983.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provedimenti.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Berman S.p.a. di S. Benedetto Po (Mantova);
Narvi confezioni S.p.a., con sede e stabilimento in Gambellara (Vicenza);
Texsid S.p.a., con sede in Torino e stabilimento fonderie ghisa di Crescentino (Vercelli).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della lege 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

Canfilfratta S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta), gennaio 1983-gennaio 1984;
Texas Instruments S.p.a., con sede e stabilimento in Aversa (Caserta), febbraio 1983-febbraio 1984.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore raffinerie e petroli operanti nel comune di Porto Marghera.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dell'esercizio dello spettacolo e ricreativo operanti nel comune di Novara.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi nazionale delle aziende del settore siderurgico (v. classificazione ISTAT - voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.4, 3.09.5).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

(3982)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche industriali, con sede in Milano, stabilimento di Livorno, è prolungata al 23 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saic Casati, sede e stabilimento di San Martino Siccomaro (Pavia), è prolungata al 30 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4100)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 15 giugno 1983 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa a r.l. «Cooperativa per la lavorazione industriale delle patate del Fucino - CLIPAF», in Celano (L'Aquila), costituita il 22 novembre 1978 con atto a rogito del notaio Arturo Di Giovanni ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi l'avv. Sergio Cataldi.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1983, i poteri conferiti al dott. Attilio D'Alessandro, commissario governativo della società cooperativa edificatrice «Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze», in Firenze, sono stati prorogati fino al 15 agosto 1983.

(3962)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 6 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1521,200	1521,200	—	1521,200	—	—	1521,300	1521,200	1521,200	—
Marco germanico .	592,580	592,580	—	592,580	—	—	592,550	592,580	592,580	—
Franco francese	197,160	197,160	—	197,160	—	—	197,210	197,160	197,160	—
Fiorino olandese .	529,020	529,020	—	529,020	—	—	529,040	529,020	529,020	—
Franco belga .	29,538	29,538	—	29,538	—	—	29,547	29,538	29,538	—
Lira sterlina	2335,900	2335,900	—	2335,900	—	—	2337,180	2335,900	2335,900	—
Lira irlandese	1869,500	1869,500	—	1869,500	—	—	1867,500	1869,500	1869,500	—
Corona danese	164,970	164,970	—	164,970	—	—	165 —	164,970	164,970	—
E.C.U. . . .	1346,740	1346,740	—	1346,740	—	—	1346,740	1346,740	1346,740	—
Dollaro canadese . .	1235,300	1235,300	—	1235,300	—	—	1235,390	1235,300	1235,300	—
Yen giapponese .	6,345	6,345	—	6,345	—	—	6,344	6,345	6,345	—
Franco svizzero .	715,460	715,460	—	715,460	—	—	715,520	715,460	715,460	—
Scellino austriaco .	84,145	84,145	—	84,145	—	—	84,141	84,145	84,145	—
Corona norvegese .	208,240	208,240	—	208,240	—	—	208,280	208,240	208,240	—
Corona svedese . .	198,450	198,450	—	198,450	—	—	198,420	198,450	198,450	—
FIM	273,220	273,220	—	273,220	—	—	273,330	273,220	273,220	—
Escudo portoghese	12,910	12,910	—	12,910	—	—	12,900	12,910	12,910	—
Peseta spagnola	10,357	10,357	—	10,357	—	—	10,357	10,357	10,357	—

Media dei titoli del 6 luglio 1983

Titolo		Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	43,900	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	99,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	89,750	» » » » 1- 7-1982/84 .	99,900
» 6 % » » 1970-85 .	90,325	» » » » 1- 8-1982/84 .	99,450
» 6 % » » 1971-86 .	81,950	» » » » 7- 9-1982/84 .	99,400
» 6 % » » 1972-87 .	80 —	» » » » 1-10-1982/84 . .	99,400
» 9 % » » 1975-90 .	74,325	» » » » 1-11-1982/84 .	99,650
» 9 % » » 1976-91 .	74,050	» » » » 1-12-1982/84 .	99,650
» 10 % » » 1977-92 .	74,100	» » » » 1- 1-1982/86	99,800
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	73,500	» » » » 1- 3-1982/86 .	99,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,900	» » » » 1- 5-1982/86 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,800	» » » » 1- 6-1982/86 .	100,300
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —	» » » » 1- 7-1982/86 .	99,90
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —	» » » » 1- 8-1982/86 .	99,800
» » » 1-8-1981/84 19 % .	100,500	» » » » 1- 9-1982/86 .	99,750
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,450	» » » » 1-10-1982/86 .	99,550
» » » » 1- 9-1981/83 .	100 —	» » » » 1-11-1982/86 .	99,500
» » » » 1-10-1981/83 .	100,400	» » » » 1-12-1982/86 .	99,650
» » » » 1-11-1981/83 .	100,800	Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	98,925
» » » » 1-12-1981/83 .	100,800	» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,300
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,900	» » » 12 % 1- 4-1984 .	96,400
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,150	» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,400
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,050	» » » 12 % 1-10-1984 .	93,850
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,500	» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,500
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,900	Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,80
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,850	» » » » 22-11-1982/89 13 %	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1983

Valuta		Valuta	
Dollaro USA .	1521,250	Dollaro canadese .	1235,345
Marco germanico .	592,565	Yen giapponese	6,341
Franco francese	197,185	Franco svizzero .	715,490
Fiorino olandese .	529,030	Scellino austriaco .	84,143
Franco belga .	29,542	Corona norvegese .	208,260
Lira sterlina .	2336,540	Corona svedese .	198,435
Lira irlandese	1868,500	FIM	273,275
Corona danese .	164,985	Escudo portoghese	12,905
E.C.U.	1346,740	Peseta spagnola	10,357

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Molise

Con il decreto ministeriale 18 giugno 1983, n. 748, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso indicato a fianco di ciascuna provincia:

REGIONE MOLISE

Campobasso:

siccità periodo primavera 1983 nell'intero territorio dei comuni di: Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colledanchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valforte, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano, Roccavivara, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Massimo, Pietracatella, San Polomatese, Santa Croce di Magliano, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi e Vinchiaturo, ed in parte del territorio dei comuni di: Campomarino, Guglionesi, Larino, Palata, San Martino in Pensilis e Termoli.

Isernia:

siccità periodo primavera 1983 nell'intero territorio dei comuni di: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Frosolone, Montenero Valcocchiara, Monteroduni, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Vastogirardi ed in parte del territorio dei comuni di: Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Castelpetroso, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Pettoranello, Pesche, Pozzilli, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Sesto Campano, Venafro.

La regione sopracitata, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(3942)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a quattordici posti di segretario nel ruolo organico del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a quattordici posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1983 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 aprile 1983, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8,30 dei giorni 21 e 22 ottobre 1983.

(4108)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il servizio radioprotezione (per il laboratorio analisi settore biologico) per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova n. 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(4049)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 70 IN ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina geriatrica ad alto rischio invalidante

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina geriatrica ad alto rischio invalidante.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Alessandria.

(275/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1983, n. **11**.

Garanzie fidejussorie regionali sui mutui contratti dagli enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 24 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammortamento dei mutui contratti dalle province o dai comuni singoli o associati per il finanziamento delle opere pubbliche di rispettiva competenza può essere garantito, sia per la quota capitale che per la quota interessi, da fidejussione regionale.

Art. 2.

La garanzia fidejussoria è concessa con deliberazione della giunta regionale, a richiesta dell'ente interessato, sempre che le opere pubbliche siano state ammesse a benefici disposti da leggi regionali o che comunque siano comprese in piani o programmi generali approvati dal consiglio regionale.

Gli enti richiedenti debbono dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili a garanzia dei contraendi mutui e la garanzia regionale opera per la quota di ammortamento non coperta da delegazioni sui cespiti propri dell'ente, nonché dall'eventuale contributo della Regione.

Art. 3.

In caso di mancato pagamento da parte degli enti di cui all'art. 1 della rata di ammortamento a loro carico, la giunta regionale provvede al pagamento della stessa a favore degli istituti mutuanti entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte degli istituti stessi del mancato pagamento.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi di legge, le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla Regione ai sensi del precedente comma.

Art. 4.

Per poter usufruire della garanzia fidejussoria regionale, gli enti di cui all'art. 1, sia in sede di richiesta della fidejussione medesima che nell'atto deliberativo di contrazione del mutuo, devono:

a) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua di ammortamento a loro carico, e a non stornare o ridurre i relativi stanziamenti;

b) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendone preciso obbligo al loro tesoriere;

c) impegnarsi a comunicare alla giunta regionale l'ammontare dei propri cespiti delegabili che si rendessero disponibili successivamente alla contrazione del mutuo garantito con fidejussione regionale.

La garanzia fidejussoria regionale è concessa per il solo periodo di ammortamento e per le sole quote di ammortamento non garantibili con delegazioni sui cespiti propri dello ente interessato, al netto degli eventuali contributi regionali.

Art. 5.

Per il pagamento degli oneri eventualmente derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente, sono iscritte:

a) per l'anno 1983 a carico del cap. 1710107 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno con la denominazione «Spese derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche di loro competenza» e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 100 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) per l'anno 1983 mediante riduzione di lire 100 milioni del cap. 5100101 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio di funzioni normali» elenco n. 2, partita n. 1;

b) per gli anni successivi, con impiego di una parte della quota di ripartizione del fondo comune ex art. 8, legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le indicazioni del bilancio pluriennale del triennio 1983-85, elenco n. 1. rubrica 1, sub-settore 1.7.1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 maggio 1983

MASSI

(3751)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1983, n. **15**.

Proroga termini di cui alle leggi regionali numeri 22, 23 e 24 del 1980, relative alla disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le attività produttive e l'artigianato, in materia di ricettività turistico-alberghiera e strutture complementari e per attività di cava.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'*11 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di cui all'art. 3, terzo comma, e agli articoli 7, settimo comma, delle leggi regionali del 27 marzo 1980, numeri 22, 23 e 24 recanti norme rispettivamente per la disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le attività produttive e l'artigianato, in materia di ricettività turistico-alberghiera e strutture complementari e per le attività di cava, vengono prorogati, per l'anno 1983, dal 31 dicembre 1982 al 31 marzo 1983 e dal 31 marzo 1983 al 30 giugno 1983.

Le associazioni intercomunali deliberano con unico atto per tutti i piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti al loro esame, con provvedimento preso entro novanta giorni dalla data del 30 giugno 1983.

I piani aziendali ed interaziendali o i programmi di investimento pervenuti successivamente al 30 giugno 1983 saranno esaminati nell'anno successivo alle scadenze ordinariamente previste dalle leggi regionali del 27 marzo 1980, numeri 22, 23 e 24.

Art. 2.

I programmi regionali degli interventi approvati con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, entro il termine del 31 marzo 1983, ai sensi dell'art. 1 della

presente legge, dispongono, in attesa del riordino generale della legislazione di spesa, limitatamente agli interventi da agevolare finanziariamente nel 1983, e assumono come riferimento finanziario le disponibilità recate per tale anno dal bilancio annuale della Regione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Firenze, addì 1° aprile 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 febbraio 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 marzo 1983.

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1983, n. **16**.

Programmi per la costruzione di alloggi da assegnare in locazione ad equo-canone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'*11 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

Al fine di contribuire a risolvere il problema dell'emergenza casa, la presente legge detta norme per la realizzazione di programmi per la costruzione di alloggi da assegnare in locazione ad equo-canone.

Gli alloggi sono assegnati, attraverso bandi pubblici, prioritariamente agli sfrattati, agli anziani, alle coppie di nuova formazione, agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, oggetto del provvedimento di revoca di cui all'art. 17, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.
Risorse finanziarie

Alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo si provvede con:

le disponibilità finanziarie dei soggetti attuatori dei programmi, ivi comprese quelle derivanti anche dalla alienazione del patrimonio non abitativo o comunque costruito senza i finanziamenti dello Stato;

i proventi derivanti dal canone di locazione degli alloggi da costruire;

l'intervento finanziario della Regione di cui al successivo art. 3.

Possono essere utilizzati altresì per la realizzazione dei programmi di cui alla presente legge i contributi in conto interesse da concedere ai comuni ed agli IACP ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n 457.

Le eventuali economie che dovessero realizzarsi sui fondi stanziati per l'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo saranno reimpiegate per le finalità e con le modalità della presente legge.

Art. 3.
Intervento finanziario regionale

Per la realizzazione dei programmi di cui alla presente legge la Regione concede contributi in conto capitale destinati a far fronte alla differenza tra costo dell'intervento al netto dell'eventuale apporto finanziario dell'ente attuatore e l'entità del mutuo contraibile con le somme derivanti dalla locazione degli alloggi ad equo-canone.

Art. 4.
Garanzia mutui

I mutui concessi dagli istituti di credito per la costruzione degli alloggi di cui al precedente art. 1 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalle garanzie sussidiarie della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri necessari; dette garanzie si intendono prestate con l'emissione del provvedimento regionale di concessione dei contributi in conto capitale.

Art. 5.
Soggetti, modalità e procedure per la formazione del programma

I comuni e gli IACP che hanno proprie risorse finanziarie derivanti anche dalla alienazione del patrimonio non abitativo o comunque costruito senza i finanziamenti dello Stato, presentano apposita richiesta-programma diretta ad ottenere finanziamenti integrativi di cui alla presente legge.

Tale richiesta-programma da inoltrare alla giunta regionale nel termine da questa fissato, deve contenere:

l'indicazione delle somme disponibili;

il numero degli alloggi che si intendono realizzare e la loro localizzazione.

Art. 6.
Programma straordinario di intervento

Sulla base delle richieste di cui al precedente articolo e tenuto conto delle disponibilità finanziarie complessivamente attivabili, la giunta regionale elabora la proposta di un programma straordinario biennale di intervento, da sottoporre all'approvazione del consiglio.

Il programma deve contenere:

a) l'indicazione dell'importo complessivo degli investimenti attivabili e le modalità del loro reperimento;

b) l'entità dell'intervento finanziario regionale che non può comunque superare il 50% degli investimenti attivabili;

c) il numero degli alloggi realizzabili e la loro localizzazione;

d) i soggetti incaricati dell'attuazione degli interventi;

e) i soggetti cui compete la gestione degli alloggi;

f) le procedure ed i criteri per l'individuazione degli assegnatari.

Art. 7.
Erogazione contributi regionali

I contributi regionali che concorrono alla realizzazione del programma sono messi a disposizione dell'ente beneficiario con le seguenti modalità:

10% dei contributi al momento dell'approvazione del piano di ripartizione;

40% dei contributi al momento dell'inizio dei lavori da comunicarsi da parte dell'ente beneficiario;

50% dei contributi al momento dell'avvenuta esecuzione del 70% dei lavori e comunque non prima dell'anno 1985. Della avvenuta esecuzione del 70% dei lavori ne dà certificazione l'ente beneficiario.

L'ente beneficiario resta esclusivo responsabile dell'utilizzazione dei fondi nel rispetto del loro vincolo di destinazione.

Art. 8.
Imputazione al bilancio regionale

Gli oneri per l'anno 1983 sono determinati in L. 3.000.000.000 e fanno carico al cap. 13300 del bilancio del corrente esercizio che viene istituito con la variazione di cui al successivo art. 9.

Per gli anni successivi le quote saranno determinate dalle singole leggi di bilancio.

Art. 9.
Variazione al bilancio di previsione 1983

Gli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «spesa» del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 sono modificati come segue:

In diminuzione:

Cap. 50060. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento):

Competenza	Cassa
—	—
3.000.000.000	1.500.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 13300. — Intervento finanziario a favore degli IACP e comuni per la realizzazione di alloggi da locare ad equo canone secondo esigenze sociali prioritarie:

Competenza	Cassa
3.000.000.000	1.500.000.000

Art. 10.

Norma transitoria

Il programma straordinario 1982-83 è realizzato utilizzando i proventi derivanti dai contributi regionali in conto capitale di cui al precedente art. 3 e dai contributi in conto interesse concessi per il quadriennio 1982-85 agli enti pubblici, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978 n. 457.

In deroga alle procedure stabilite dal precedente art. 5 il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera il programma straordinario 1982-83 con i contenuti di cui al secondo comma **lettere** *a*), *b*), *c*), *d*), dell'art. 6 affidandone la realizzazione agli IACP.

In data successiva e comunque con congruo anticipo rispetto alla ultimazione dei lavori il consiglio regionale provvederà a definire le procedure e i criteri di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 6.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° aprile 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 febbraio 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 marzo 1983.

(3403)

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1983, n. **17.**

Legge regionale n. 68/1980. Disciplina dell'utilizzazione del patrimonio della contabilità e dei contratti delle unità sanitarie locali. Modificazione art. 46 « Estinzione dei titoli di pagamento ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione* **n.** 20 *del* 21 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto *c*) dell'art. 46 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedirsi allo stesso a mezzo raccomandata ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 aprile 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 marzo 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 aprile 1983.

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1983, n. **18.**

Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assistenza agli orfani dei lavoratori per l'anno 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione* **n.** 20 *del* 21 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

In attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni attribuite ai comuni dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'assistenza agli orfani dei lavoratori, istituita con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327 e successive modifiche, è attuata per l'anno 1983 secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Assistenza economica

Ai nuclei composti da genitore superstite ed un solo orfano sono erogati assegni di assistenza economica secondo i livelli di reddito e nelle misure seguenti:

Reddito mensile	Reddito annuo	Assegno mensile	Assegno annuo
0	0	300.000	3.600.000
da L. 1 a L. 165.560	da L. 1 a L. 2.152.280	210.000	2.520.000
da L. 165.561 a L. 230.000	da L. 2.152.281 a L. 2.990.000	138.000	1.656.000
da L. 230.001 a L. 300.000	da L. 2.990.001 a L. 3.900.000	98.000	1.176.000
da L. 300.001 a L. 649.700	da L. 3.900.001 a L. 8.446.100	38.000	456.000

Il limite di reddito per l'ammissione all'assistenza economica di L. 8.446.100 è aumentato di L. 456.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

Le misure degli assegni sono aumentate di lire 456.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

Art. 3.

Assegno urgente

Alla morte del genitore, come intervento immediato per far fronte alle prime necessità, è corrisposto un assegno urgente « una tantum » in misura non inferiore a L. 100.000 per ciascun orfano.

L'assegno urgente non spetta quando il nucleo orfanile dispone di un reddito da lavoro e/o da patrimonio superiore a L. 8.446.100 annue aumentato di L. 456.000 annue per ogni orfano oltre il primo. Sono esclusi dal calcolo i redditi di tipo previdenziale.

Art. 4.

Assistenza economica per l'orfano solo

All'orfano in stato di grave bisogno di assistenza e tutela ai sensi dell'art. 11 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, che sia privo di reddito e che non fruisca di affidamento familiare o a comunità educativa ai sensi del successivo art. 7, è corrisposto un assegno di L. 300.000 mensili.

Gli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela con un reddito proprio non superiore a L. 3.900.000 annue sono invece assistiti secondo le modalità previste per l'assistenza economica di cui all'art. 2.

Gli assegni spettanti ad orfani minorenni sono corrisposti al tutore.

Art. 5.

Detrazione degli assegni INPS

Gli assegni di assistenza economica di cui ai precedenti articoli 2 e 4 sono erogati detratto l'importo dell'assegno sostitutivo della pensione ai superstiti, corrisposto dall'INPS ai sensi del quarto comma dell'art. 1-*sexies* della legge 24 ottobre 1978, n. 641.

Art. 6.

Servizi integrativi della famiglia

A favore degli orfani che necessitano di servizi integrativi dell'ambiente familiare ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975, non assicurati dai servizi sociali gestiti direttamente dall'ente locale, sono erogati contributi economici non superiori al 90% del costo del servizio.

Gli orfani affidati alle comunità educative di Montecatini e Ripescia, già gestite dall'ENAOLI, sono a totale carico del comune affidante, ai sensi dell'art. 24 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975.

L'orfano è ammesso al contributo per il servizio integrativo quando il reddito del nucleo orfanile non supera il limite di L. 8.446.100 annue aumentato del costo del servizio e della quota di L. 456.000 per ogni orfano oltre il primo.

La retta convenzionale per il calcolo dell'ammissibilità dell'orfano a fruire del servizio integrativo presso le comunità di Montecatini e Ripescia, è stabilita nella misura di L. 15.000 per affidamenti completi e L. 10.000 per gli affidamenti diurni o altri tipi di servizio integrativo.

L'assistenza integrativa è corrisposta contemporaneamente all'assistenza economica di cui all'art. 2, se dovuta.

Art. 7.

Servizi sostitutivi della famiglia

Per gli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela sono attuati servizi sostitutivi dell'ambiente familiare d'origine, come previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975.

La scelta del servizio è effettuata, in rapporto alle specifiche esigenze dell'orfano, in accordo con l'esercente la potestà o col tutore, sentito l'interessato.

Il costo del servizio sostitutivo è a totale carico del comune singolo o associato, salvo la detrazione dei redditi pensionistici o la rendita INAIL propri dell'orfano e la detrazione di eventuali quote di concorso alla spesa corrisposte dall'orfano stesso percettore di redditi da lavoro o patrimonio, dal genitore superstite, dai parenti tenuti agli alimenti.

Art. 8.

Contributi e rette di affidamento

Nel determinare l'entità del contributo spettante alle famiglie affidatarie di orfani che fruiscono di servizi integrativi e sostitutivi, i comuni singoli o associati avranno riguardo alle prestazioni che la famiglia affidataria deve fornire in relazione all'età e alle esigenze psico-fisiche e sociali dei minori. Comunque l'importo del contributo non può essere superiore a L. 300.000 mensili aumentabile fino ad un massimo del 30% per quei soggetti che necessitano di particolari prestazioni e cure per rimuovere gravi stati di svantaggio psicofisico e sociale.

L'entità delle rette di affidamento completo o diurno a comunità educative è stabilita dai comuni singoli o associati secondo i criteri adottati per l'affidamento degli altri minori.

Agli orfani di cui all'art. 7 può essere erogato anche un intervento economico fino ad un massimo di L. 300.000 per la prima dotazione di vestiario, all'atto dell'affidamento a famiglia o a comunità educativa.

Art. 9.

Procedura amministrativa

Fino al riordino della materia restano in vigore le norme del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975; rimangono altresì invariate le procedure amministrative in atto, in quanto compatibili con la presente legge e con l'ordinamento degli enti locali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 aprile 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 marzo 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 aprile 1983.

(3404)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1983, n. 19.

Centro riferimento attività emotrasfusionali e produzione emoderivati (C.R.E.). Rendiconto esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 dell'11 maggio* 1983)

(*Omissis*).

(3405)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831870)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ..... L. 500

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 500

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale ..... L. 37.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale ..... L. 20.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 73.000

Abbonamento semestrale ..... L. 40.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.